

## **Relazione illustrativa**

### **ART. 1.**

#### ***(Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti)***

Il comma 1 prevede che le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunichino giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

Ai sensi del comma 2 i prezzi comunicati dagli esercenti non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il comma 3 istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti demandando le relative funzioni al Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui spetta anche comunicare rilevazioni di andamenti anomali alla Guardia di finanza.

La Guardia di finanza, ai sensi del comma 4, effettua gli accertamenti necessari e trasmette le risultanze al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza.

Il comma 5 prevede, altresì che, fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmetta entro due giorni all'Autorità giudiziaria le suddette risultanze istruttorie, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo 501-*bis* codice penale.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

### **ART. 2.**

#### ***(Misure in materia di accise)***

L'articolo 21 del testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che i prodotti energetici, impiegati come carburanti, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo TUA.

In considerazione della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dalla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, l'articolo in illustrazione provvede a ridurre temporaneamente le aliquote di accisa sui carburanti maggiormente diffusi. In particolare, con il comma 1 si provvede a rideterminare, in diminuzione, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL impiegati come carburanti e a indicare il periodo in cui tali misure verranno applicate, ovvero a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data. Con il comma 2 dell'articolo in illustrazione si provvede a individuare la necessaria copertura economica delle minori entrate a titolo di accisa derivanti dall'applicazione di quanto stabilito al comma 1.

### **ART. 3.**

#### ***(Misure in favore dell'autotrasporto)***

Il comma 1 riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 6, in considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Il comma 6 interviene sulla disciplina di cui l'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la pubblicazione, a opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione. Tali costi di esercizio sono pubblicati in forma di tabelle, come desunte da uno studio commissionato dal Comitato Centrale dell'Albo dell'autotrasporto, in riferimento alle 4 classi di peso dei veicoli individuate. Tale pubblicazione, aggiornata trimestralmente nel sito internet dell'Amministrazione, ha una rilevante valenza per il settore dell'autotrasporto di merci, essendo finalizzata a consentire alle imprese di autotrasporto di merci la definizione del giusto corrispettivo per le prestazioni di trasporto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti connesse alle tensioni geopolitiche con effetti sull'aumento dei costi dell'energia, la disposizione è volta a consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2026, un adeguamento più frequente della componente del costo del gasolio.

#### **ART. 4.**

##### ***(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche)***

La disposizione, al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Si prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 5.

#### **ART. 5.**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

#### **ART. 6.**

#### ***(Entrata in vigore)***

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.